



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 10.75.1

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5217]
(cress@pec.minambiente.it)

Ala Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Ala Società Fenice S.p.A.
c.a. Marco Scarrone
(fenicespa.pec@maildoc.it
marco.scarrone@sersysambiente.com)

Oggetto: **RIVALTA (TO) – Progetto di un impianto di trigenerazione a servizio del plant Ge Avio di Rivalta.**
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)
Proponente: Società Fenice S.p.A.
Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D. Lgs. 152/2006.

e. p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 5217]
(ctva@pec.minambiente.it)

AS MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m_ante.MATTM_RU.U.0039420 del 28/05/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 16616 del 01/06/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino che la Società Fenice S.p.A., con nota prot. n. LET/U/2020/000199 del 03/04/2020 (allegata), ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.0039420 del 28/05/2020, (allegata), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) della relativa documentazione al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 28/05/2020 (scadenza 12/07/2020).

A codesta Soprintendenza ABAP di Torino si rappresenta, inoltre, che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza della fase di VIA più propria).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale (ovvero il documento presentato dal Proponente denominato "Studio di Impatto Ambientale Sintesi non Tecnica" - cfr. riferimento: 00023/2020/SER/UE/CPA - 24/03/2020) e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Impianto di trigenerazione a servizio del plant Ge Avio di Rivalta".

2

AS
MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

24/06/2020

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Si evidenzia sin d'ora a codesta Soprintendenza ABAP che la Società Fenice S.p.A., nell'elaborato denominato "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA" (cfr. Riferimento: 00023/2020/SER/VO/CPA, data: 24/03/2020), dichiara che il sito oggetto di intervento ricade in area industriale e non è soggetto ad alcun vincolo paesaggistico e archeologico (cfr. p. 7), come anche "...non rientra in aree assoggettate alla disciplina dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta, né dei Piani Territoriali Paesistici d'Ambito..." (cfr. p. 8), tuttavia non compiendo alcuna disamina degli elaborati e dei rispettivi contenuti del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per il quale, di conseguenza, non ne risultano essere state verificate le relative previsioni e prescrizioni. Inoltre, il Proponente nell'elaborato denominato "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE IMPATTI" (cfr. Riferimento: 00022/2020/SER/VO/CPA Data: 24/03/2020) al paragrafo "1.1.1. Fase di cantiere" dichiara che "...il cantiere interesserà un'area pari a circa 3800 m2..." e che "...l'impatto sarà legato alla produzione di polveri durante le lavorazioni di movimento terra per il livellamento dell'area..." e agli "...scavi per realizzare le fondazioni delle opere civili..." (cfr. p. 4). Ancora, nel suddetto elaborato (cfr. capitolo 1.8 Paesaggio, p. 15, più precisamente per il fattore ambientale dei "beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio" così come definito all'art. 5, co. 1, lett c, e all' Allegato IV-bis, punto 2, della Parte II del D.Lgs. 152/2006) effettua una verifica con riguardo agli impatti ritenuti non sussistenti a carico del bene culturale della "Chiesa della Madonna delle Mercede".

Nel merito delle modalità di inoltramento del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla Scrivente la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal co. 8 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di Torino, con nota prot. n. 9079 del 18/06/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, che riguarda l'efficientamento energetico dello Stabilimento Ge Avio di Rivalta, per il tramite dell'installazione di un impianto di trigenerazione all'interno del polo industriale esistente; visto lo Studio Preliminare Ambientale e la relativa documentazione predisposta dal Proponente pubblicata su sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio formulata con nota prot. n. 16616 del 01/06/2020, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- (nessuno)

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- (nessuna)

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011;

1.1.d. Norme di Attuazione (NdA) del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

L'area oggetto di intervento è individuata dall'Ambito 36 - Torinese, nell'Unità di Paesaggio 3621 "Beinasco e Orbassano", Tipo 9 "Rurale/insediato non rilevante alterato" che registra la "Compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi";

La morfologia insediativa è la m.i. 5 "Insediamenti specializzati organizzati", di cui all'Art. 37 delle NdA;

1.1.e. Presenza nell'area vasta di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- Aree tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) e g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004

- D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco" (ad una distanza di circa 12 km in linea d'aria rispetto al progetto di cui trattasi).

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- (nessuno)

1.2.a. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1:

- Chiesa della Madonna della Mercede, Gerbole di Rivalta. Si tratta di una cappella parte del complesso della cascina "Badello". Costruita nel corso del XIX secolo come edificio di culto a destinazione privata, il 4 giugno 1924 diviene di proprietà della parrocchia di

af

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Orbassano. Con la costruzione della parrocchia dell'Immacolata Concezione (Rivalta di Torino, loc. Tetti Francesi), la cappella è divenuta sussidiaria della stessa (cfr. Scheda presente nel sito: www.chieseitaliana.chiesacattolica.it). Nell'area vasta si segnalano: Orbassano, Santa Croce; Orbassano, Spirito Santo; Piovascò, San Vito (Not.Min. 09/09/1910); Bruino, Castello (per il parco, di proprietà pubblica, DCR n. 5 del 21/02/2020). Tali beni sono individuati dal Ppr come Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 Nda).

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

1.3) Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- (nessuno)

1.3.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- (nessuno)

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- (nessuno)

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1) Beni paesaggistici

Tenuto conto che l'area di intervento è classificata come area caratterizzata da un tessuto abitativo "Rurale/insediato, non rilevante e alterato", sulla quale non vigono né Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, né Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e, rilevato che l'inserimento dell'impianto di trigenerazione di cui trattasi sarà eseguito senza significativi incrementi volumetrici, all'interno dello stabilimento GE Avio di Rivalta esistente e attivo ormai da decenni, si rileva che l'intervento proposto non contrasta con le direttive riportate nell'Art. 37 delle Nda del PPR e che non reca alterazioni rilevanti sull'intorno paesaggistico, già fortemente trasformato.

2.2) Beni architettonici

Rilevato che la Chiesa della Madonna della Mercede, presso Gerbole di Rivalta, risulta il bene tutelato più limitrofo all'area di intervento (circa 1 km in linea d'aria rispetto al progetto di cui trattasi), si valuta che, per quanto agli atti, l'inserimento dell'impianto di trigenerazione all'interno dello stabilimento GE Avio, non comprometta l'integrità del bene, non recando pregiudizio alcuno per dimensione e volume, e non ne limita la prospettiva e le visuali. Tutti gli altri beni tutelati citati al punto 1.2.a), presenti nell'area vasta rispetto all'intervento proposto, non sono interferiti dalla realizzazione dell'opera in quanto molto distanti.

2.3) Beni archeologici

Verificata la situazione dei dati noti per il territorio comunale e per quelli limitrofi, tenuto conto della mancanza di rinvenimenti conosciuti nelle vicinanze (le uniche emergenze archeologiche note sono in località Case rotte, a una distanza di 4 km, e in località Tetti Tonda di Piovascò, a 1,4 km), considerato come gli interventi in progetto riguardino un'area di limitata estensione all'interno di uno stabilimento industriale esistente, già interessato dalla fitta presenza di strutture e sottoservizi, si ritiene che il potenziale impatto archeologico delle opere previste in progetto sia da considerarsi basso.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

La Scrivente Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio preliminare Ambientale,



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mba-c-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento e a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, per quanto di stretta competenza e sotto il profilo della tutela paesaggistica, architettonica e archeologica, ritiene che il progetto di cui trattasi non debba essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale >;

considerato che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 19/06/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino nel suddetto parere endoprocedimentale del 18/06/2020, per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa del relativo contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi, come richiesto con la nota del 01/06/2020 sopra citata;

considerato che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 18615 del 19/06/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Nel far seguito alla nota prot. n. 16616 del 01.06.2020 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 9079 del 18.06.2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 18533 dell'19.06.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la tutela archeologica, l'Ufficio territoriale ritiene che il progetto in oggetto non debba essere sottoposto alla procedura di VIA in quanto "verificata al situazione dei dati noti per il territorio comunale e per quelli limitrofi, tenuto conto della mancanza di rinvenimenti conosciuti nelle vicinanze (le uniche emergenze archeologiche note sono in località Case rotte, a una distanza di 4 km, e in località Tetti Tonda di Piossasco, a 1,4 km), considerato come gli interventi in progetto riguardino un'area di limitata estensione all'interno di uno stabilimento industriale esistente, già interessato dalla fitta presenza di strutture e sottoservizi, si ritiene che il potenziale impatto archeologico delle opere previste in progetto sia da considerarsi basso".

Tutto ciò considerato, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza secondo cui il progetto proposto non necessita di essere assoggettato alla procedura di VIA. Si evidenziano tuttavia al proponente i disposti stabiliti dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite - anche dubbie - a questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto, al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte di questo Ufficio >;

considerato che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 18790 del 23/06/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 9079 del 18.06.2020 e a seguito di esame della documentazione progettuale pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in relazione alla compatibilità dell'intervento con la Chiesa della Maddonna della Mercede, presso Gebole di Rivalta, che risulta il bene architettonico, tutelato ope legis, più vicino all'area di intervento, si concorda con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ovvero che l'inserimento dell'impianto di trigenerazione all'interno dello stabilimento GE Avio non interferisce in alcun modo con il bene culturale suddetto >;

considerato che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale (cfr. elaborato *Studio di impatto Ambientale - Quadro di riferimento progettuale*), consiste nella realizzazione di un impianto di trigenerazione all'interno del comprensorio Avio situato nel comune di Rivalta di Torino, già compreso in una area industriale. L'impianto di trigenerazione da realizzarsi, sarà composto da un motore a combustione interna alimentato a gas naturale collegato ad un



MA

generatore sincrono trifase per la produzione combinata di energia elettrica, acqua surriscaldata, acqua calda e refrigerata. L'impianto di trigenerazione comprende anche una *cabina misura e decompressione del gas naturale*, un *gruppo elettrogeno*, una *caldaia a recupero* con sistema di evacuazione del gas di scarico (comprensivo di catalizzatore, sistemi di recupero di calore a bassa temperatura e sistema di raffreddamento dissipativo ausiliario e relativo sistema di controllo e gestione ausiliari), un *gruppo frigorifero, cabinati e struttura meccanica* d'insieme (ivi incluso il sistema di ventilazione e antincendio), *apparati elettrici* di potenza, di interfacciamento con la rete elettrica, di regolazione e protezione e di alimentazione degli ausiliari di impianto e un *sistema di controllo generale*. L'area occupata dal nuovo impianto di trigenerazione sarà di circa cinquecento metri quadri, interamente pavimentata in calcestruzzo. Non è prevista la realizzazione di serbatoi interrati, tuttavia saranno effettuati scavi per trincee e per collegamenti di massimo un metro e mezzo di profondità.

considerato che il Proponente ha ancora predisposto distinti elaborati per lo Studio Preliminare Ambientale riferiti separatamente al "*QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO*" (cfr. 00019/2020/SER/UE/CPA) al "*QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*" (cfr. 00020/2020/SER/UE/CPA) al "*QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE IMPATTI*" (cfr. 00022/2020/SER/UE/CPA), al "*QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE STATO ATTUALE*" (cfr. 00021/2020/SER/UE/CPA) e in aggiunta un ulteriore elaborato denominato "*INTRODUZIONE*" (cfr. 00018/2020/SER/UE/CPA) a differenza di quanto atteso dalla normativa vigente che prevede la predisposizione di un unico elaborato;

considerato che il Proponente, nello "*Studio Preliminare Ambientale Quadro di riferimento progettuale*" (cfr. paragrafo "6.8 Paesaggio"), sebbene dichiara che "...Non si rilevano interferenze con il paesaggio dato che l'impianto di trigenerazione sorgerà all'interno di un comprensorio industriale già altamente antropizzato...", tuttavia non fa alcun riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, nella sua versione approvata del 2017, come anche alle relative previsioni e prescrizioni dello stesso piano regionale;

considerato quanto previsto dalle Norme di Attuazione del vigente Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;

considerato che il progetto di cui trattasi, ricade nell'Ambito di Paesaggio 36 "*Torinese*" - non richiamato dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale -, così come riportato nella "*Tavola 3: Ambiti e Unità di Paesaggio*" quale allegato al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e che, gli obiettivi e le linee guida definite dal predetto ambito, non risultano, comunque, riferibili agli interventi di progetto previsti;

considerato che l'intervento di cui trattasi rientra nella Unità di Paesaggio 3621 "*Beinasco e Orbassano*" Tipologia normativa - IX - *Rurale/insediato non rilevante alterato*, non richiamato dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere del 18/06/2020, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 19/06/2020 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 23/06/2020 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e*

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

negativi”;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...” del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all’articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato, comunque, oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

considerato il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

of

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza ABAP di Torino; acquisiti i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP; **ritiene di non dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, **la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto in argomento, con la sua conseguente esclusione dalla fase VIA più propria.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.


In ogni caso, **codesta Società Fenice S.p.A. deve acquisire tutti i pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti dal D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione del progetto di cui trattasi**, rammentando allo stesso proponente gli obblighi comunque a carico del medesimo – come anche al Direttore dei Lavori - ai sensi delle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero.

Si chiede, pertanto, **a codesta Società Fenice S.p.A. di informare, contestualmente al relativo incarico, il Direttore dei Lavori di quanto sopra riportato in riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio culturale archeologico che dovesse essere scoperto fortuitamente nel corso dei lavori.**

Si rimane in attesa di una cortese e urgente assicurazione da parte della Società Fenice S.p.A. del ricevimento delle suddette comunicazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

 Il Responsabile del Procedimento
AO-UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

